

ANALISI DEI CRITERI PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ESTERNO BANDO 6/2016

(dal verbale del 23.5.2017 della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016)

1. Non può essere attribuito punteggio ai **magistrati onorari** o ai giudici di pace, in quanto detta attività non è prevista, nella tabella "E", tra i titoli valutabili.
Peraltro, gli incarichi di Giudice di Pace e Giudice Onorario non sono equiparabili alle qualifiche di "magistrato ordinario, amministrativo o militare in servizio o a riposo" richieste dall'art. 3, comma 3, quale requisito per la nomina e, come direttamente risulta dall'enunciato normativo, la specificazione "in servizio o a riposo" chiaramente si riferisce solo ai magistrati di carriera e non a quelli onorari, non essendo previsti per questi ultimi il collocamento a riposo.
2. La qualifica di "**CAPO DI GABINETTO**" e di **VICE CAPO DI GABINETTO** rivestita da magistrati in servizio non dà un punteggio aggiuntivo (nella misura spettante al direttore generale), ma si considera tutt'uno con il servizio in magistratura;
3. Non possono essere valutate più **attività contemporanee**, comprese nella stessa **categoria professionale** della tabella "E";
4. l'attività svolta dagli **Avvocati** dell'INPS, dell'INAIL o delle Avvocature Municipali viene considerata "attività alle dipendenze della P.A."
5. Gli **Avvocati dipendenti da enti o società private**, per uniformità di trattamento con gli avvocati di enti pubblici, si ritiene che debbano essere valutati come lavoratori alle dipendenze di terzi, salvo diverse qualifiche indicate.
6. Con riferimento agli avvocati di enti pubblici e/o privati che dichiarano la contemporanea attività di avvocati e di lavoratori dipendenti, chiedendo il relativo **doppio punteggio**, si puntualizza che deve essere valutata una sola attività. *(In particolare, per quanto riguarda gli avvocati di enti pubblici, iscritti all'albo speciale, si conferma quanto deliberato nel 2000 sui criteri di valutazione degli avvocati di enti pubblici, che pertanto debbono essere valutati come lavoratori dipendenti, nelle qualifiche rispettivamente rivestite).*
7. Non può essere valutata l'attività di **procuratore legale** nel periodo di "iscrizione nel registro dei praticanti legali/avvocati".
8. Non spetta alcun punteggio per il titolo "**abilitazione alla professione di avvocato**" a chi non ha superato il prescritto esame di abilitazione ma ha conseguito l'iscrizione all'albo per servizio, in quanto magistrato o altro.
9. Non può essere attribuito punteggio al **revisore** che non dichiara l'iscrizione al registro dei revisori;
10. Il **liquidatore** di società di capitale è equiparato all'amministratore della società di capitale di cui alla tabella "E".

- 11.** Non vengono riconosciuti punteggi per l'attività di amministratore di Società per accomandita semplice, o altre società genericamente indicate, posto che il punteggio spetta solo agli **amministratori di società di capitale**. Le indicazioni di cui all'ultimo rigo lett. a) tabella E sono riferite ai soli amministratori di società di capitale.
- 12.** Non può essere riconosciuto alcun punteggio ai candidati che hanno dichiarato genericamente di aver espletato attività di "Assistente" presso le Università, in quanto si ritiene che la previsione di cui alla Tabella E) presuppone l'esistenza di un rapporto di impiego quale quello di assistente ordinario e non si riferisce all'attività di "assistente volontario" né a quella di "cultore della materia" e, pertanto, trattasi di incarico non compreso tra quelli indicati nella citata tabella "E", a meno che il candidato non documenti con idonea certificazione il titolo di assistente dichiarato.
- 13.** In ordine alla tipologia di "insegnamento specialistico di diritto" in CORSI POST-LAUREA, svolto da professori a contratto, si precisa che tale insegnamento va riconosciuto a condizione che venga svolto in atenei abilitati al rilascio dei diplomi di laurea, e cioè nelle Università statali o parificate.
- 14.** Al **professore incaricato o a contratto** in università, che specifica il numero di ore di insegnamento distribuite nell'anno o semestre accademico, spetta il punteggio per l'intero anno accademico.
- 15.** Non può essere valutato l'anno accademico 2016/2017 che non ha maturato il semestre + 1 giorno al 30.10.2016.
- 16.** Al lavoratore dipendente di terzi che contemporaneamente esercita in proprio l'attività di Ragioniere iscritto all'Albo, devono essere attribuiti entrambi i punteggi.
- 17.** Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni - anche se compatibili - al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (*posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).
- 18.** Non può essere attribuito punteggio per le attività **non dichiarate esplicitamente e compiutamente** nella dichiarazione sostitutiva.
- 19.** Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel **curriculum** e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del *curriculum* nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- 20.** Vengono esclusi coloro le cui le domande non sono corredate da valida dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 7 del d.l.s. 545/92, e da valida dichiarazione sostitutiva di certificazione.

- 21.** Chi non ha autenticato la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, o non ha allegato il documento, deve essere escluso.
- 22.** Il documento scaduto allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione non comporta automaticamente l'esclusione, *potendosi sanare successivamente, in caso di nomina.*
- 23. Firma digitale senza documento allegato:** In caso di firma digitale il file elettronico, sul quale è stata apposta la firma digitale, deve avere l'estensione "**p7m**" per avere valenza legale.
- 24.** Deve essere **escluso il giudice tributario in servizio** nelle Commissioni tributarie provinciali o regionali, a norma dell'art. 11, 5° comma del d. lgs. 545/92: (*...concorso ... riservato a coloro che aspirano per la prima volta ad un incarico nelle commissioni tributarie*).
- 25.** Non è escluso il giudice tributario cessato dal servizio nelle Commissioni tributarie di 1 e/o 2 Grado, provinciali e/o regionali, purché la cessazione non sia avvenuta per decadenza.
- 26.** Si desume il possesso del requisito di cui all'art. 4 laddove, nonostante il candidato non abbia dichiarato il prescritto requisito del diploma di laurea conseguito, il medesimo titolo si può desumere dall'autocertificata abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di avvocato.
- 27.** Coloro che dichiarano attività incompatibili (difensore tributario del Comune di..., dipendente Agenzia Entrate, appartenenti alle Forze di polizia ecc.) non possono essere esclusi dal concorso. Ai medesimi, in caso di nomina ad un incarico, verrà chiesto di cessare dalla causa di incompatibilità entro due mesi dalla delibera, a pena di decadenza dalla nomina medesima.